



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Sociali Culturali e alla persona

DETERMINAZIONE N. 1138 del 21 novembre 2025

OGGETTO: T.I.B. S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER ASPIRATORI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B92DE9025F

La sottoscritta, Stefania VERCELLONE, in qualità di Responsabile Servizi Sociali, Culturali e alla Persona,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 342 in data 31 marzo 2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 332 in data 31 marzo 2025 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Premesso che risulta necessario provvedere all'acquisto di ricambi per gli aspiratori di proprietà comunale in uso presso i plessi scolastici di Cossato;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"*;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 rubricato "*Il contratto e la sua stipulazione*";
- l'art. 1 comma 2 dell'allegato 1.4 (richiamato dall'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023), il quale prevede che gli affidamenti di importo inferiore € 40.000,00 siano esentati dall'applicazione dell'imposta di bollo;
- l'art. 48 rubricato "*Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";
- l'art. 50 del D. Lgs 36/2023 rubricato "*Procedure per l'affidamento*" il quale prevede al comma 1 che "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b), affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, in base al quale agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede:
 - al c. 1 che "*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*";
 - al c. 6 che "*Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)*";
- le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:
 - l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
 - l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e

dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;

- l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha innalzato il suddetto limite da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 rubricato *“Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”*;
- l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 secondo cui *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;

- l'art. 1, comma 512, della L. 208/2015 che dispone l'obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico (MEPA) o di altri strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione della P.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici di qualsiasi importo;

Visto il vigente *“Regolamento comunale dei contratti pubblici, in attuazione al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii”* della Città di Cossato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2025 e richiamato, in particolare, il di esso art. 9 *“Acquisizione di appalti sottosoglia comunitaria, nei limiti di qualificazione”* il quale, al comma 3, prevede che: *“L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato: a) Per lavori di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma la possibilità di procedere consultando più di un operatore economico, compatibilmente con il rispetto del principio di efficienza amministrativa. Deve essere sempre verificata e attestata la congruità del prezzo.*

Rilevato che, in applicazione dei citati principi e criteri stabiliti, il valore economico del servizio in oggetto è stimato essere inferiore alle soglie di rilevanza europea e non si accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tale da dover seguire le procedure di affidamento ordinarie;

Ritenuto che, in considerazione della natura e del valore economico della fornitura in oggetto e di quanto premesso, sia pertanto consono procedere mediante affidamento diretto disposto autonomamente dal Comune di Cossato, quale stazione appaltante, sussistendone le previste condizioni;

Visto il preventivo fornito dalla ditta T.I.B. S.R.L., con sede a Valdengo (BI) in Via Q. Sella n. 46 C.F. e P.I. 00485500029, assunto al protocollo comunale n. 31613 del 17/11/2025;

Ritenuto di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A., trattandosi di procedura per la quale è consentito l'affidamento diretto, secondo quanto infra indicato:

Fine del contratto	Acquisto di ricambi per aspiratori
Oggetto del contratto	Fornitura di ricambi per aspiratori
Forma	Il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi dell'art.18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e del vigente regolamento comunale sulla

	formazione dei contratti e discipline dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
Clausole ritenute essenziali	Sono contenute nel presente atto e nella comunicazione di affidamento che verrà trasmessa successivamente alla registrazione del presente atto
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ritenuto il metodo più adeguato in considerazione dell'importo e delle caratteristiche della fornitura
Aggiudicatario appalto	T.I.B. S.R.L., con sede legale a Valdengo (BI) in Via Q. Sella 46, CAP 13855, P. IVA 00485500029
Importo complessivo del contratto	€ 336,63 (IVA esclusa)
CIG	B92DE9025F
CPV principale	42999300-8 - Parti di aspirapolvere per uso non domestico
Periodo di appalto	Una tantum
Principio di rotazione	Non derogabile
RUP	Stefania Vercellone
Garanzie (provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016)	Non richieste
MePA	Non Applicato
CCNL	Commercio
Obbligo di cui all'art. 26, comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/08, posto in capo al datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante l'elaborazione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (DUVRI)	Non necessaria

Ritenuto, in considerazione del valore dell'appalto e di quanto premesso, di poter approvare l'offerta richiamata e affidare conseguentemente alla ditta T.I.B. S.R.L., con sede legale a Valdengo (BI), Via Q. Sella 46, CAP 13855, P. IVA e C.F. 00485500029 la fornitura in oggetto, ritenuto idoneo per le esigenze dell'ente, in ossequio dei principi fondamentali di efficacia e efficienza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la documentazione registrata con prot. n. 31704 del 17/11/2025, resa dalla società T.I.B. S.R.L. e composta da: dichiarazione sostitutiva del fornitore debitamente compilata e firmata digitalmente relativa a insussistenza clausole di esclusione ex art. 52, 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, tracciabilità dei pagamenti, presa visione codici di comportamento, *pantouflage*, dichiarazione sul conflitto di interessi, informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali per le verifiche di rito, altre dichiarazioni generali;

Considerato che:

- la società T.I.B. S.R.L., risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi, così come certificato dal DURC on line prot. INAIL_50408629 attestante la regolarità contributiva della società suddetta (scadenza validità 24/12/2025);
- non risultano annotazioni a carico della suddetta società sul casellario delle imprese ANAC che comportino l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche;
- la suddetta società risulta iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 00485500029;
- che l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle previste dall'art. 1, commi 52 e 53 della L. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) e pertanto non è necessario verificare l'iscrizione nella White List della Prefettura;
- ha presentato dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, così come consentito dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

Ritenuto di provvedere, pertanto, all'aggiudicazione a favore della società T.I.B. S.R.L., considerato che:

- l'offerta economica è risultata congrua;
- ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, così come consentito dall'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;
- dalle verifiche effettuate e richiamate in premessa non risultano irregolarità ostative, fatte salve ulteriori possibili verifiche, anche tramite il FVOE, da disporre ai sensi degli art. 16 e seguenti del vigente "Regolamento comunale dei contratti pubblici, in attuazione al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii" della Città di Cossato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2025;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto in oggetto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in considerazione dell'oggetto di affidamento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto, in considerazione del valore economico delle stesse e dell'affidabilità della ditta aggiudicataria;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 70 del 11 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la Deliberazione G.C. n. 231 del 19 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento Erica FONTANA né il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Stefania VERCELLONE, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare i documenti relativi ai fini della definizione delle modalità di espletamento della fornitura in oggetto, in particolare la documentazione acquisita al prot. n. 31704 del 17/11/2025 (dichiarazione sostitutiva del fornitore debitamente compilata e firmata digitalmente relativa a insussistenza clausole di esclusione ex art. 52, 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, tracciabilità dei pagamenti, presa visione codici di comportamento, *pantouflage*, dichiarazione sul conflitto di interessi, informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali per le verifiche di rito, altre dichiarazioni generali).

3) Di affidare la fornitura in oggetto tramite affidamento diretto, alla società T.I.B. S.R.L., con sede legale a Valdengo (BI), Via Q. Sella 46, CAP 13855, P. IVA e C.F. 00485500029 dietro il corrispettivo di € 336,63 IVA esclusa, per le motivazioni specificate in premessa.

4) Di impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
€ 410,69	648/3	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI - SPESE DIVERSE	04 02 1 103 09.1	2025

5) Di dare altresì atto che:

- il CIG dell'affidamento è B92DE9025F;

- l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- il contratto conseguente al presente provvedimento verrà sottoscritto con la ditta affidataria mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi dell'art.18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e del vigente regolamento comunale sulla formazione dei contratti e discipline dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- verranno comunicati alla società incaricata della fornitura l'affidamento del servizio unitamente agli estremi dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, e il CIG assegnato al servizio affidato.

6) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura resa e della regolarità contributiva.

7) Di dare atto di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D. Lgs n. 36/2023, il presente atto sul sito internet del Comune di Cossato all'Albo pretorio on line e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma PCP di Anac e di questa con la piattaforma telematica di negoziazione MEPA di Consip Spa.

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9) Di dare atto che né il Responsabile del Procedimento Erica FONTANA né il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione Stefania VERCELLONE, firmatario del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 11) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

11) Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione, per chi vi abbia interesse, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE
Servizi Sociali Culturali e alla persona
*Stefania Vercellone**

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.